



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 25 Reg. Gen.	OGGETTO: Approvazione nuovo schema di convenzione per comodato d'uso a titolo gratuito dell'immobile della stazione ferroviaria di Castellana Grotte da adibire ad attività di carattere istituzionale. Modifica art. 13
DATA 25/3/2015	

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE Sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. CAVALIERI dr Luigi in qualità di SEGRETARIO C.C.;

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi riportati in calce alla proposta;

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che segue dichiarandola, con distinta unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000: :

Oggetto: Approvazione nuovo schema di convenzione per comodato d'uso a titolo gratuito dell'immobile della stazione ferroviaria di Castellaneta da adibire ad attività di carattere istituzionale. Modifica art. 13.

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 03.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione Comunale esprimeva la volontà di approvare lo schema di convenzione, composto da 19 articoli che disciplinano le competenze delle parti, al fine del completamento dell'istruttoria per la stipula della convenzione di comodato d'uso dei locali ferroviari di Castellaneta;

Atteso che il Gruppo Ferroviario dello Stato Italiane, con propria nota del 10.02.2015 ha comunicato, d'intesa con RFI di Bari, la modifica dell'art. n. 13, eliminando la parte che prevede il rimborso delle spese documentate in caso di recesso anticipato da parte di RFI, in quanto clausola non prevista in questa tipologia di contratti;

Considerato che questa P.A., ritiene accettabile la modifica dell'articolo in oggetto;

Ritenuto pertanto di dover rettificare la succitata deliberazione n. 131 del 03.10.2014, al fine di definire le procedure per la definizione del contratto di che trattasi;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile della VII Area Arch. Pasquale Dalò;

PROPONE

Di rettificare la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 03.10.2014, per i motivi in premessa citati, limitatamente alla modifica dell'art. n. 13 della convenzione per la stipula del comodato d'uso dei locali ferroviari di Castellaneta;

Di fare salvo quant'altro deliberato con la precedente deliberazione di Giunta Comunale e nella presente proposta non modificata o rettificata.

LA GIUNTA

Vista la proposta che precede a firma del responsabile della VII Area Arch. Pasquale Dalò;

Ritenuto di dover accogliere la proposta succitata e farla propria per i motivi in essa esposti;

Dato atto che la proposta, oggetto della presente deliberazione, è pervenuta debitamente corredata dei pareri in ordine alla regolarità tecnica resa dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di accogliere e far propria la proposta del responsabile del servizio Arch. Pasquale Dalò, indicata in premessa di farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono presupposti e motivazione;

Di rettificare la predetta delibera di Giunta Comunale, limitatamente alla corretta modifica dell'art. 13 della convenzione approvata, come da richiesta della Ferservizi S.P.A. Zona Adriatica-Bari, che elimina la parte

che prevede il rimborso delle spese documentate in caso di recesso anticipato da parte di RFI, in quanto clausola non prevista in questa tipologia di contratti;

Di fare salvo quant'altro deliberato con la precedente deliberazione di Giunta Comunale e nel presente atto non modificata o rettificata.

Successivamente con separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[]-UFFICIO : SETTORE AFFARI GENERALI

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità tecnica – ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – si esprime parere : ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[]-UFFICIO : SETTORE MARKETING

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità tecnica – ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – si esprime parere : FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[]-UFFICIO: CONTABILE – Settore 2

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – e si esprime parere : _____

[]-Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTRATTO DI COMODATO
STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELLANETA

PREMESSO:

- che Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni è proprietaria dell'immobile sito nella stazione di Castellaneta, in catasto p.lla _____ del foglio _____ del Comune di _____, O.A. _____ O.L. _____.
- che l'Amministrazione Comunale di Castellaneta, con le note Prot. n. 25432 del 22.10.2009 e Prot. 25901 del 26.10.2011, ha richiesto la cessione in comodato gratuito di alcuni locali della stazione ferroviaria di Castellaneta da destinare ad attività di carattere istituzionale, contribuendo a migliorare il servizio alla clientela, a garantire il decoro degli impianti e una costante manutenzione e vigilanza.
- che RFI Direzione Produzione Roma, con nota RFI_DPR1A0011 1P12011 10006899 del 08.11.2011, ha autorizzato la stipula del contratto di comodato con l'Amministrazione Comunale di Castellaneta;
- che, con il presente atto, si stabiliscono le modalità di gestione dei beni affidati, confermando la cessione degli stessi a fronte di servizi corrispettivi indicati nel contratto medesimo.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di CASTELLANETA, in seguito anche detta "Comodatario", per la quale interviene nel presente atto

e

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. , in seguito anche detta "Como-

dante", con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, capitale sociale Euro 32.007.632.680,00, Codice Fiscale n. 01585570581 e Partita IVA n. 01008081000, REA n. 758300, in nome e per conto della quale interviene nel presente Atto **FERSERVIZI SpA**, Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, capitale sociale Euro 8.170.000,00, Codice Fiscale e partita IVA n. 04207001001, REA n. 741956 (di seguito più brevemente denominata "FERSERVIZI"), giusto il contratto per Servizi Immobiliari del 11-04-2013 n. 1/2013 di Rubrica Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari, e per essa il Sig. RIPOLI GIUSEPPE, in qualità di Dirigente di Ferservizi SpA, nato a Senigallia (AN) il 22/11/1953, in virtù della procura per Notaio Castellini di Roma, conferita in data 21 gennaio 2013, n.78936 di Repertorio, n. 20147 di Rogito.

CONVENGONO QUANTO SEGUE.

ART. 1

(PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

(OGGETTO DEL CONTRATTO)

Nell'ambito dell'impianto di stazione si distinguono tre "tipi di spazi":

TIPO 1: spazi destinati all'attività ferroviaria esclusi dal comodato e ai quali resta impedito l'accesso - locali tecnologici utili all'esercizio ferroviario -;

TIPO 2: spazi destinati al servizio della clientela ferroviaria - atrio/sala d'attesa, sottopassaggio, aree verdi, marciapiede lato binari -, esclusi dal comodato ma sui quali il Comodatario effettuerà servizi di tenuta e sorveglianza;

TIPO 3: spazi oggetto del comodato che il Comodatario userà a titolo gratuito come sede del C.O.C. (Centro Operativo Comunale con funzioni di coordinamento e gestione degli organi di Protezione Civile), nella fattispecie:

- locali liberi ubicati al piano terra del FV non occorrenti all'attività ferroviaria indicati nella planimetria allegata al presente atto.

RFI affida in uso gratuito al Comodatario che accetta gli spazi di tipo 3 e stabilisce le modalità di gestione degli spazi di tipo 2.

ART. 2 bis

(ACCESSI)

Resterà stabilito il principio della distinzione rigida fra accesso e fruizione degli spazi "TIPO 1" e accesso e fruizione degli spazi "TIPO 3".

Gli accessi agli spazi "TIPO 3" dovranno essere posizionati sul fronte esterno lato piazzale antistante il FV e comunque non dal marciapiede lato binari che dovrà restare interdetto agli utilizzatori dei soli spazi di "TIPO 3" e fruitori dei soli servizi del comodatario.

ART. 3

(VALIDITA' DEL CONTRATTO)

Il presente contratto ha una durata di anni nove con inizio dalla data di effettiva consegna degli spazi.

ART. 4

(ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

Per la cessione in comodato dei locali di cui all'art. 2, il comodatario si impegna ad effettuare:

- la pulizia e la manutenzione degli spazi di tipo 3 (art. 2 del presente contratto);

- l'adeguamento e la messa a norma degli spazi concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d'uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro;
- le spese per gli interventi necessari al funzionamento indipendente ed autonomo delle utenze (impianto elettrico, idrico/fognario, di riscaldamento) relative ai locali concessi in comodato;
- la manutenzione delle aree verdi di stazione;
- l'affissione di opportuno cartello, su uno spazio visibile alla clientela, contenente la seguente frase: "Al mantenimento di questa stazione collabora l'Amministrazione Comunale che detiene in comodato gratuito questo fabbricato";
- le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del Comodatario.

ART. 5

(CONSEGNA DEGLI SPAZI)

I beni saranno consegnati al Comodatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che il Comodatario medesimo dichiara di conoscere, ritenendoli idonei allo svolgimento delle predette attività.

Il Comodante consegnerà formalmente al Comodatario i beni con apposito verbale corredato da "planimetria di consegna", da redigersi in duplice originale dai rappresentanti delle parti. Dal momento della consegna il Comodatario assumerà tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dalla presa in possesso dei beni stessi.

La consegna formale dei beni costituirà il termine iniziale per l'applicazione del presente contratto.

ART. 6

(DIVIETO DI CESSIONE/ FACOLTA' DI SUBCOMODARE)

Il Comodatario non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà, previa approvazione del Comodante, di subcomodare i locali, anche parzialmente, purché ne venga mantenuta la destinazione d'uso, comunicando al Comodante il nominativo/ragione sociale del soggetto subcomodatario dei locali.

Il Comodatario può accollare al subcomodatario tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente contratto, ferma restando la responsabilità del Comodatario medesimo al relativo adempimento.

Il Comodatario deve altresì prevedere il divieto assoluto per il subcomodatario di subcomodare a sua volta a terzi.

ART. 7

(UTENZE / SCARICHI FOGNARI)

L'immobile è allo stato attuale privo di allacciamenti idrico/fognari.

Il Comodatario provvederà a proprie totali cura e spese ad eseguire gli interventi necessari per la fruizione dei locali per lo scopo cui essi verranno destinati nonché al fine di garantire il funzionamento indipendente e autonomo delle utenze di servizi (impianto elettrico, idrico/fognario, di riscaldamento, ecc.), ivi compresa la loro messa a norma, e ad attivare i nuovi contratti di fornitura ed allacciamento autonomo presso gli enti erogatori, ove necessari, fornendo copia degli stessi al Comodante. La documentazione progettuale relativa agli interventi di adeguamento funzionale sopra descritti dovrà essere preventivamente comunicata al Comodante, che si riserva la facoltà di stabilire eventuali prescrizioni tecniche.

ART. 8

(MODIFICHE ED ADDIZIONI)

Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione agli immobili concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comodante; in mancanza il Comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del Comodante, anche nel corso del comodato.

Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del Comodante, allo scadere del termine di validità del presente contratto resteranno di proprietà della stessa senza che questa abbia l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso al Comodatario.

Il Comodatario ha l'obbligo di presentare, a proprie cura e spese, ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori, fornendone poi copia al Comodante. Alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante i beni pienamente disponibili, liberi da persone e cose, e nello stato in cui si trovavano all'atto di consegna, ovvero in uno stato migliore senza pretendere alcunché di indennità a titolo di miglioramento o altro.

ART. 9

(DIRITTI DELLA PROPRIETÀ)

Il Comodante ha il diritto di accedere, previa intesa con il Comodatario, agli spazi dati in uso, con il proprio personale o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all'esercizio ferroviario. Per motivate esigenze connesse

all'esercizio ferroviario e/o alla salvaguardia dell'immobile, il Comodante ha altresì il diritto', di realizzare sull'immobile ogni intervento ritenuto necessario e di riavere per ciò in disponibilità porzioni degli spazi dati in uso, nella misura strettamente indispensabile. In tal caso, il Comodante si impegna a corrispondere al Comodatario le spese sostenute per i lavori e le migliorie eseguite sugli spazi di tipo 3 che verranno sottratti all'uso del Comodatario.

Il Comodante, inoltre, si riserva la facoltà di apporre negli spazi di "TIPO 2" i cartelli di divieto e di avvertimento che riterrà necessari; tutta la cartellonistica del comodatario dovrà essere apposta solo negli spazi di "TIPO 3" e - per quella esterna - lato piazzale esterno di stazione. Al Comodante spetta altresì in via esclusiva lo sfruttamento commerciale e pubblicitario della parte di immobile data in uso ma destinata al servizio della clientela ferroviaria, nonché di apporre anche all'esterno il logo aziendale e il nome della stazione.

ART. 10

(RESPONSABILITA')

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso degli spazi di tipo 3 ed all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 4 del presente contratto.

Il Comodatario esonera, altresì, espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare, dalla fruizione dei locali di tipo 3 concessi in comodato, a terzi, ivi compreso al personale addetto all'uso degli spazi ed alla prestazione dei servizi di cui all'art. 4 del presente contratto, o comunque verificatisi negli spazi stessi, anche a causa di terzi.

Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il subcomodatario ed il personale da esso incaricato.

ART. 11

(NORME DI SICUREZZA)

Il Comodatario si obbliga a rispettare e a far rispettare agli addetti all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 4 del presente contratto le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80, L. n. 191/74 e D.P.R. 469/79, di cui dichiara di aver preso e fatto prendere piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi e degli spazi concessi ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, tra cui:

- divieto di attraversamento dei binari se non sotto la disciplina del preposto personale del Comodante;
- divieto di avvicinamento per lavorazioni ad una distanza inferiore a m.1,50 dalla più vicina rotaia senza l'attivazione dell'apposita protezione cantieri prevista dalle norme ferroviarie;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m.1 dalla linea elettrica di contatto a 3.000 volt senza la necessaria toltensione da parte del personale del Comodante;
- divieto di percorrenza della sede ferroviaria anche lungo i sentieri di banchina;
- divieto, salvo espressa autorizzazione del Comodante e nei limiti e con le modalità da questa previsti, di esecuzione di scavi od infissioni, per la possibile presenza di sottoservizi e cavi ad alta tensione.

In ogni caso, per ragioni di sicurezza, qualora il Comodatario intenda effettuare interventi a coperti, grondaie, tettoie, pensiline, alberature, ecc., potendo essere

in tal caso interessata la linea di contatto a 3.000 volt, il Comodatario stess dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione al Comodante, per la disalimentazione e messa a terra della linea di contatto a 3.000 volt (tolta tensione). Resta inteso che il personale ferroviario avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze. Altresì il Comodante trasferirà al Comodatario la scheda dei "rischi ferroviari" e le precauzioni ordinariamente adottate dal personale ferroviario.

ART. 12

(PULIZIA DELL'IMPIANTO/CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

Le parti dell'impianto aperte alla clientela ferroviaria, escluse dal comodato ma affidate alla cura del Comodatario, cosiddetti spazi di tipo 2 nei precedenti articoli del presente atto, saranno pulite dal Comodatario medesimo con la periodicità e i tempi indicati nel Piano di Lavoro allegato al presente atto.

Il Comodatario riconosce e accetta il pieno diritto della proprietà di effettuare controlli sulla pulizia di dette parti aperte al pubblico e sul rispetto del Piano di Lavoro anzidetto, nonché chiedere e ottenere copia del contratto di fornitura del servizio di pulizia stipulato dal Comodatario per assolvere tale obbligo contrattuale.

Altresì il Comodatario riconosce e accetta che il reiterato mancato rispetto del Piano di Lavoro potrà costituire causa di risoluzione del presente atto, come stabilito all'art. 13.

ART. 13

(RISOLUZIONE /VALIDITA' DEL CONTRATTO)

Entrambe le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando motivatamente tale intenzione a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il contratto si

intenderà risolto decorsi novanta giorni dalla data della comunicazione del recesso.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., per fatto e colpa del Comodatario e non danno diritto alla rifusione di alcuna spesa:

- la violazione dell'obbligo di utilizzo dei beni per i fini definiti all'art. 2;
- la violazione di quanto previsto all'art. 6, relativo al divieto di cessione del presente contratto;
- la grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 8, relativo alle modalità di intervento da parte del Comodatario sugli spazi ceduti in comodato;
- il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui all'art. 11;
- il reiterato mancato rispetto del Piano di Lavoro di cui all'art. 12.

ART. 14

(SPESE DI STIPULAZIONE)

Le spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del Comodatario. Ai fini fiscali il Comodatario chiede l'applicazione dell'imposta di registro fissa ai sensi dell'art. 1, comma 1, Tariffa e art. 5, punto 4, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

ART. 15

(DOMICILI DEI CONTRAENTI)

Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali e numero di partita I.V.A.:

R.F.I. S.p.A. presso Ferservizi S.p.A. Zona Adriatica via Marconi, 52 - 60125
ANCONA

ART. 16

(MODIFICHE AL CONTRATTO)

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo se non concordata tra le parti ed approvata mediante atto scritto.

ART. 17

(CONTROVERSIE)

Il presente contratto, per quanto non espressamente scritto, è disciplinato dalle norme vigenti in materia di comodato.

Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, potranno essere deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C., ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto e entro centottanta giorni dalla sua costituzione.

Le parti potranno rigettare la richiesta di arbitrato con lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Taranto.

Eventuali vertenze derivanti dal presente atto saranno deferite dal competente Foro di Taranto.

ART.18

(TRATTAMENTO DEI DATI)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 le parti contrattuali, quali titolari dei dati personali e dei dati dell'ente dichiarano che si sono rese oralmente l'informativa sul trattamento dei dati raccolti in seguito alla stipulazione del presente contratto.

ART. 19

(APPLICAZIONE DELLE NORME)

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.

Ove le parti concordino con quanto innanzi si potrà procedere alla formalizzazione del contratto e alla consegna dei locali.

VISTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

_____ lì _____

Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLANETA

Per RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVALIERI dr Luigi

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni SICURO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 01/04/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 16/04/2015 ;

CHE , ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari .

Addi, 01/04/2015 (prot. n. 7383) ,

IL VICE SEGRETARIO

f.to Dr. Giovanni SICURO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X]- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

1

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 01/04/2015 in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()-

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAVALIERI dr Luigi

IL VICE SEGRETARIO

Dr. Giovanni SICURO